



Comune di Grumello del Monte

Provincia di Bergamo

UFFICIO POLIZIA LOCALE

Prot. 4181/2017

ORDINANZA N. 23/2017

Oggetto: **DISCIPLINA VIABILISTICA – via Battisti - PER “chiusura sottopasso ferroviario per pericolo caduta calcinacci”**

IL COMANDANTE DELLA PL

Richiamati:

- il Decreto Sindacale n. 50 del 23.01.2017, con il quale il Sindaco ha conferito allo scrivente la responsabilità del Settore Polizia Locale;
- la comunicazione da parte dell'UT comunale dalla quale si evince che per ragioni di sicurezza si rende necessario chiudere alla viabilità il sottopasso ferroviario in via Battisti;

Considerato:

- che la richiesta è fondata alla luce di possibili pericoli causati dalla pioggia;
- che verrà ripristinato nel minor tempo possibile il passaggio per il quale sono già in programma i lavori di messa in sicurezza e ripristino della viabilità ;

Visti:

- a. gli artt. 5 comma 3, 6 e 7 del Codice della Strada, (D. Lgs 30.04.1992 n. 285) e le norme del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495);
- b. l'art. 107 comma 5 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, recante disposizioni in materia di funzioni, competenze e responsabilità del dirigente in quanto responsabile del servizio e titolare di autonomi poteri di spesa ed organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, rivolte alla gestione coordinata e sorvegliata dei servizi dipendenti.

Tutto ciò premesso e considerato;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:

1) la chiusura al transito del sottopasso ferroviario in via Battisti:

PERIODO: dal 26 aprile 2017 fino fine lavori di messa in sicurezza del tratto



Comune di Grumello del Monte
Provincia di Bergamo
UFFICIO POLIZIA LOCALE

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati della vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento, nonché l'attuazione di idonei controlli sul rispetto delle misure in esso contenute.

Il richiedente è incaricato della installazione e successiva rimozione della segnaletica orizzontale/verticale indicante gli obblighi/divieti/limitazioni di cui alla presente ordinanza;

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, oppure entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni. Responsabile del procedimento del presente atto è il Comm. PL Massimo Zucchinali Comandante della Polizia Locale di Grumello del Monte. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dall'art. 7 del Codice della Strada.

Copia della presente viene trasmessa via mail a:

- Albo comunale elettronico per la sua pubblicazione ed immediata esecutività;
- Stazione Carabinieri di Grumello del Monte;
- Al Sindaco;
- All'Assessore alla Pubblica Sicurezza;
- Ufficio Tecnico Comunale – lavori pubblici;

Grumello del Monte, 26.04.2017

Il Comandante della Polizia Locale
F.to Dott. Massimo Zucchinali